



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 9 del mese di aprile 2019

IL TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE PENALE

nella persona del giudice monocratico
dott. M. GUIDA

con la presenza del VPO dott. LABALESTRA G.
con l'assistenza dell'ausiliario dott.ssa Anna Rosaria CARUCCI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa penale di primo grado

contro

[redacted] nata a [redacted] il [redacted] ivi residente alla via [redacted]
nr. [redacted] libera assente, difesa di fiducia dall' Avv. Antonio LA
SCALA, [redacted]

[redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted]
alla via [redacted] libero assente, difeso di fiducia
dall'Avv. Antonio LA SCALA [redacted]

IMPUTATI

come da foglio allegato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da verbale di udienza

N. [redacted] RG NR
N. [redacted] G. TRIB.
N. [redacted] Reg. Sent

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 18.6.19
TRASMESSA AL P.G. 18619

COMUNICATA IL _____

Appello o ricorso per cassazione

il _____

Trasmissione atti in Corte App.

Cass. il _____

Trasmesso estratto al contumace

il _____

notificato il _____

SENTENZA IRREVOCABILE

il _____

Scheda per _____

redatta il _____

N. _____ Camp. Penale

N. _____ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a _____

il _____

N.Rep. _____

N. _____ Mod.71 M.E.

Atti Giud. del _____

Art. N. _____ Mod. 9

Camp. Civ. N. _____

Comunicazione ex art.27 reg.es.

cpp il _____

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della conclusione delle indagini preliminari relative al procedimento indicato in epigrafe, il 30 giugno 2017 il PM incaricato emetteva nei confronti degli odierni imputati, in atti generalizzati, decreto di citazione a giudizio disponendone la citazione dinanzi al Tribunale di Bari in composizione monocratica.

Dopo alcune udienze di mero rinvio per mancata notifica alla persona offesa e a seguito di sospensione delle attività processuali presso la vecchia sede del Tribunale, all'udienza del 27 novembre 2018 il Giudice dichiarava le parti regolarmente costituite, procedeva all'apertura del dibattimento e le invitava a formulare le rispettive richieste di prova, come da verbale stenotipico in atti. Ammesse le prove, il Tribunale rinviava per l'escussione dei testi della pubblica accusa e per l'esame degli imputati.

Escussi i testi di lista del PM, alla successiva udienza, su richiesta del VPO delegato, il Tribunale ammetteva l'acquisizione della denuncia di integrazione della teste [REDACTED] e del verbale di sequestro della SIM e dell'iPhone, di cui al capo di imputazione.

All'ultima udienza, attesa l'assenza degli imputati e la conseguente volontà di non sottoporsi all'esame, dietro consenso delle parti il Tribunale ammetteva l'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni rese dagli odierni imputati in data 3 giugno 2014 dinanzi al Commissariato di PS di Bari Nuova Carrassi; dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni - di cui al verbale stenotipico in atti- e si riservava per la sentenza.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Gli odierni imputati rispondono rispettivamente del reato di furto e di quello di ricettazione.

Il reato p. e p. dall'art. 624 c.p., aggravato dalle circostanze di cui all'art. 61 nn. 5 e 11 c.p., imputa all'agente la condotta di essersi impossessato di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Nonostante l'attività istruttoria posta in essere - per il tramite delle prove documentali acquisite agli atti e delle dichiarazioni dei testi escussi- abbia fornito elementi sufficientemente validi a ritenere comprovata la penale responsabilità della [REDACTED] - imputata di essersi impossessata del telefono cellulare iPhone 4S, sottraendolo al minore [REDACTED] al quale impartiva lezioni di doposcuola, e abusando della sua funzione di prestatrice d'opera, come previsto dall'art. 61 n. 11 cp.- questo Giudicante ritiene che l'odierna imputata debba essere mandata assolta per assenza di condizione di procedibilità.

L'art. 624 co. 3 c.p., infatti, prescrive come condizione per la procedibilità del reato in esame che la persona offesa formuli istanza formale di querela. Atteso ciò, occorre considerare che il legislatore non ha imposto requisiti di forma per la redazione della stessa, con la conseguenza che il giudice di legittimità ha potuto prevedere che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa possa essere riconosciuta dal giudice di merito anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Cass. Sez. 5, n. 43478/2001), a condizione che



comunque sussistano quegli elementi dai quali possa essere dedotta tale effettiva volontà di punizione.

Ciò premesso, dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento emerge come la signora [REDACTED] nelle vesti del figlio minore, [REDACTED] effettiva persona offesa dalla condotta della [REDACTED] in data 22 aprile [REDACTED] sporgeva denuncia di furto del telefono cellulare di cui al capo di imputazione. In tale denuncia, tuttavia, questo Tribunale non ritiene potersi individuare elemento alcuno che possa essere valorizzato come idoneo a rendere manifesta la volontà della persona offesa a che si procedesse nei confronti dell'odierna imputata.

Per l'effetto di tali valutazioni, il Tribunale ritiene che il reato contestato alla [REDACTED] non sia punibile per difetto di querela con la conseguenza che la stessa debba essere mandata assolta ai sensi dell'art. 529 co. 2 c.p.p..

Per quanto attiene il secondo imputato, [REDACTED] invece, odiernamente gli si contesta il reato di ricettazione p. e p. dall'art. 648 c.p.. Con tale norma il legislatore ha inteso punire la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, acquista, riceve o occulta cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Le risultanze processuali e le dichiarazioni rese dalle parti imputate non hanno consentito a questo Giudice di ritenere raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio la sussistenza di quegli elementi costituenti il reato ascritto al [REDACTED]

Premesso che la posizione del telefono cellulare in esame era stata individuata, per il tramite di un sistema di geolocalizzazione collegato all'ipod del legittimo proprietario, presso l'abitazione del [REDACTED] nonostante al momento dell'arrivo degli agenti di Polizia l'iPhone era stato effettivamente rinvenuto nel possesso dello stesso, nel corso del procedimento non è stato possibile provare né l'elemento soggettivo né la sussistenza degli elementi oggettivi del reato contestatogli.

Quanto al primo, dalle prove formatesi in dibattimento, questo Giudicante rileva la carenza dello stesso, dal momento che non vi è ragionevole certezza che il [REDACTED] sapesse che l'oggetto in questione fosse compendio di furto. Dalle dichiarazioni rese dall'imputato e acquisite al fascicolo del dibattimento all'ultima udienza del 9 aprile 2019 è emerso, infatti, che lo stesso aveva ricevuto quell'iPhone dalla propria ragazza, la quale gli riferiva di averlo trovato e gli chiedeva di aiutarla nell'accenderlo e nel riuscire a rintracciarne il legittimo proprietario, versione a cui il [REDACTED] riferiva di aver creduto. L'imputato dichiarava, inoltre, di riuscire nell'intento di accendere il telefono mobile solo il giorno prima dell'arrivo della Polizia e, ripromettendosi di procedere alla consegna dello stesso al legittimo proprietario, veniva anticipato, nelle tempistiche, dalle forze dell'ordine.

Dall'evento storico così ricostruito si rileva un ulteriore e notevole elemento, quello della assenza di ingiusto profitto.

Nel ricordare l'art. 648 c.p., infatti, è stato evidenziato come il reato di ricettazione risulti integrato da un particolare elemento oggettivo consistente nel fatto che il comportamento del ricettatore deve essere diretto all'ottenimento di un ingiusto profitto, per sé o per gli altri. Pur condividendo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. II, n. 33076/2016), secondo cui

la locuzione "ingiusto profitto" debba essere attribuita una interpretazione estensiva, con la conseguenza che la ricettazione debba caratterizzarsi per una generica finalità di profitto, il tribunale ritiene che nella condotta del [redacted] non possa essere rintracciato elemento alcuno in base al quale poter affermare con certezza che la stessa fosse diretta all'ottenimento di tale profitto ingiusto.

Nella ricostruzione cui si è pervenuti, dunque, non è stato possibile rintracciare gli elementi oggettivi e soggettivi propri del reato di ricettazione.

Per l'effetto di tali motivazioni questo Giudicante ritiene doversi pervenire a una pronuncia di assoluzione piena per insussistenza del fatto.

Considerato che non sussistono ulteriori ragioni a fini di prova perché si mantengano in sequestro la SIM telefonica e il telefono di cui al capo di imputazione (vedasi verbali di sequestro ex art. 354 c.p.p. allegati agli atti del processo), ai sensi dell'art. 262 c.p.p. si dispone la restituzione degli stessi oggetti a chi ne abbia diritto.

PQM

Visto l'art. 529 cpp dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted] per difetto di querela.

Visto l'art. 530 cpp assolve [redacted] dall'imputazione ascritta perché il fatto non sussiste.

Ordina la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro.

Indica in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Modugno-Bari il 9 aprile 2019.

Il Presidente

Marco GUIDA

RECEPIUTO IN CANCELLERIA
Bari, il 18/06/2019
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Anna Maria Menditto

